

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO

Regolamento di applicazione del piano di assestamento

Il presente regolamento, in base alla vigente legislazione forestale nazionale (R.D.L. 30/12/1923 n. 3267) e regionale (l.r. 27/04) disciplina la gestione del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Mura fino all'anno 2016.

Fanno parte integrante del regolamento la relazione tecnica illustrativa, i tabulati allegati al piano d'assestamento e le cartografie tematiche. A norma dell'art. 130 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, il regolamento è parificato a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10 del citato R.D.L. e, limitatamente al territorio assoggettato ad assestamento, sostituisce e/o integra per la parte quivi normata le vigenti prescrizioni di massima a carattere provinciale.

TITOLO I - Disposizioni generali relative al piano di assestamento

Art. 1 - Denuncia di taglio

Prima di procedere al taglio di boschi, sia cedui sia fustaie, dovrà essere fatta preventiva denuncia alla Comunità Montana, Ente competente in materia forestale, indicando la particella o le particelle in cui s'intende intervenire, la massa presunta da abbattere ovvero la superficie presunta interessata, il tecnico o l'Ufficio incaricato per le operazioni d'assegno e stima.

Art. 2 - Migliorie boschive

L'Ente proprietario dovrà accantonare su apposito capitolo del bilancio il 20% dei proventi derivanti dalle utilizzazioni boschive ordinarie. La quota d'accantonamento non potrà essere inferiore alla percentuale fissata dalla normativa regionale vigente.

Andrà altresì accantonato sul medesimo capitolo il 25% dell'importo dei proventi derivanti dai tagli straordinari o tagli accidentali, in quanto considerato come impiego del capitale legnoso. Tali somme dovranno essere esclusivamente destinate ad interventi di miglioramento forestale da effettuarsi nel rispetto delle priorità evidenziate dal piano dei miglioramenti forestali.

Art. 3 - Entità della ripresa

Durante il periodo di validità del piano, le utilizzazioni ordinarie annuali dell'alto fusto non sono previste.

Art. 4 - Compilazione del libro economico

L'Ente proprietario è tenuto alla compilazione annuale del libro economico allegato al piano secondo le istruzioni ivi riportate.

In particolare andranno riportati gli interventi di taglio e le migliorie effettuate, distintamente per particella. Nel caso di rimboschimenti dovranno essere segnalati tassativamente la provenienza delle specie impiegate ed il vivaio in cui sono state prodotte le piantine. Sul libro economico andranno riportate altresì le indicazioni circa le modalità d'esbosco e la lunghezza degli impianti a fune eventualmente utilizzati. Fotocopie delle schede del libro economico, regolarmente compilate, dovranno pervenire alla Comunità Montana, Ente competente in materia forestale, entro il 31 gennaio d'ogni anno.

Art. 5 - Programmazione dei tagli

A seguito di cause impreviste (attacchi parassitari, avversità meteoriche, favorevoli condizioni di mercato ecc.) l'Ente proprietario potrà, previo benestare della Comunità Montana, Ente competente in materia forestale, variare l'impostazione del piano dei tagli sia per quanto riguarda l'abbinamento delle particelle che l'anno del taglio. La programmazione dei tagli di massa intercalare potrà essere liberamente variata a discrezione dell'Ente proprietario.

TITOLO II - Disciplina degli usi civici

Art. 6 - Usi civici riconosciuti sulla proprietà

Gli usi civici riconosciuti esistenti sulla proprietà del Comune di Mura sono per legna da ardere, da opera per uso interno, stramatico, taglio dell'erba nei boschi e nel pascolo ed interessano tutte le particelle del piano.

Art. 7 - Titolarità del diritto

Il diritto all'esercizio degli usi civici nella proprietà comunale spetta a tutti gli abitanti che abbiano la loro residenza nel Comune o Frazione di Mura.

Art. 8 - Taglio di legname ad uso rifabbrico

Il legname da opera richiesto per effettive esigenze di manutenzione, riparazione e nuove costruzioni verrà prelevato dalle particelle specificamente destinate all'uso civico.

Art. 9 - Taglio di legna ad uso focatico

Il taglio della legna da parte degli aventi diritto dovrà essere effettuato su tutta la proprietà comunale in quanto completamente destinata all'uso civico.

A garanzia della corretta esecuzione delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, oltre alla possibilità di stabilire il versamento di un deposito cauzionale, sarà fondamentale una costante ed attenta sorveglianza.

Art. 10 - Raccolta di legna morta o secca e scarti di lavorazione

La raccolta di legna morta o secca e degli scarti di lavorazione è liberamente consentita, previa comunicazione all'Ente proprietario.

Art. 11 - Recupero del legname deperiente

Al fine di ridurre il più possibile la presenza di legname deperiente nei boschi soggetti ad uso civico, il legname morto, seccagginoso, deperiente o danneggiato da eventi meteorici dovrà essere posto tempestivamente in vendita, cedendolo eventualmente anche a prezzo simbolico ai censiti che ne fanno richiesta.

Art. 12 - Raccolta dello strame nei boschi

La raccolta dello strame (copertura morta) nei boschi è consentita nelle zone soggette a rischio d'incendio, o dove vi è un anomalo accumulo di lettiera indecomposta, ed in particolare nelle particelle n. 16, 17, 18, 19 e 20.

Previo benestare della Comunità Montana, Ente competente in materia forestale, la raccolta dovrà essere effettuata in modo da non intaccare il cotico erboso e lo strato superficiale del terreno, e potrà ripetersi nello stesso luogo solo ogni tre anni.

Art. 13 - Pascolo

Il pascolo libero del bestiame dei censiti è consentito esclusivamente nei seguenti comparti pascolivi: n. 200.

Il pascolo boschivo nelle restanti particelle è soggetto ad autorizzazione del Sindaco, previo parere vincolante della Comunità Montana.

TITOLO III - Disciplina della Gestione delle alpi pascolive

Art. 14 - Definizione e superficie di pertinenza

Le alpi pascolive destinate mediante affitto all'esercizio dell'alpeggio estivo del bestiame ed i relativi comparti sono: 200 – Malga Vaso. La relativa superficie di pertinenza è evidenziata nell'allegata carta assestamentale.

Il pascolo potrà interessare le particelle boscate n. 11, 12, 13 limitatamente alla fascia marginale all'alpeggio, per una profondità non superiore a 50 m.

Art. 15 - Conduzione dei pascoli

E' fatto obbligo, a termini dell'art. 135 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, dell'adozione di un capitolato di gestione delle alpi pascolive degli Enti pubblici.

Art. 16 - Carico massimo ammissibile

Il carico massimo in paghe ammissibile per ogni alpeggio è quello riportato nell'apposito allegato.

Art. 17 - Scadenza e disdetta dell'affittanza in corso

Eventuale disdetta dell'affittanza andrà comunicata all'affittuario un anno prima della scadenza.

TITOLO IV - Disposizioni relative ai boschi

Art. 18 - Martellata delle piante d'alto fusto e delle matricine

Le piante d'alto fusto che s'intendono abbattere e le matricine da rilasciare, devono essere preventivamente contrassegnate dall'Ente o dal Tecnico incaricati delle operazioni d'assegno e di stima.

Art. 19 - Epoca per il taglio dei boschi a carattere ricreativo

Nei boschi a carattere ricreativo il taglio deve essere eseguito durante il periodo invernale, curando che l'aggiudicatario compia lo smacchio e la pulizia del bosco in tempi brevi, e controllando che il lavoro venga eseguito a regola d'arte.

Art. 20 - Epoca per l'esecuzione dei diradamenti

Al fine di contenere al minimo i danni da esbosco, i tagli dell'alto fusto di abete rosso a scopo di dirado non potranno essere eseguiti nella fase in cui le piante sono in succhio.

Art. 21 - Allestimento e sgombero della tagliata

Nei cedui l'allestimento ed il concentramento dei prodotti, almeno negli spazi vuoti delle tagliate, deve essere ultimato non oltre 30 giorni dopo la chiusura del taglio. I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi vuoti, in particolare nei tratti meno fertili ed in quelli occupati da pietrame o detriti rocciosi, evitando nel modo più assoluto l'accatastamento sopra ceppaie o novellame.

Ove il loro abbruciamento non sia dannoso alle piante esistenti, tali residui potranno essere distrutti in luogo prima della ripresa della vegetazione. E' vietato ingombrare con residui i sentieri, le mulattiere ed altre vie di transito, nonché una fascia marginale a questi per una profondità non inferiore a 10 m.

Art. 22 - Esbosco dei prodotti

L'esbosco dei prodotti deve farsi di norma lungo strade, piste e canali d'avvallamento già esistenti, evitando il transito nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. Il concentramento per strascico, avendo cura di evitare danni al suolo e al soprassuolo, è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco.

L'installazione di palorci è vietata senza l'apposita autorizzazione, da richiedere al Sindaco del Comune in cui verrà installato l'impianto a fune.

Art. 23 - Tutela delle specie forestali

Su tutto il territorio sottoposto a piano d'assestamento è vietato il taglio delle specie così come indicate dal r.r. 1/93.

Art. 24 - Introduzione di specie esotiche

L'introduzione di specie esotiche è vietata.

Art. 25 - Difesa fitosanitaria

Allo scopo di contenere il più possibile il diffondersi d'avversità fitopatologiche, ogni anno, al termine della primavera, andrà fatta una ricognizione generale della proprietà forestale, provvedendo alla martellata delle piante deperienti o danneggiate da funghi, insetti, eventi meteorici e da cause sconosciute. Il legname andrà tempestivamente posto in vendita, eventualmente anche a prezzo di favore, dando priorità ai censiti, qualora provenga da boschi gravati da uso civico.

Si dovrà comunque prevedere il rilascio di alcune piante stramature da destinare all'invecchiamento, al fine di accrescere la valenza bioecologica complessiva dell'ecosistema.

Art. 26 - Prevenzione degli incendi

E' ammesso l'abbruciamento della ramaglia e di altri residui di lavorazione, purché di tale intervento sia data preventiva comunicazione alla Stazione Forestale competente per territorio e alla Comunità Montana, ed a condizione che l'abbruciamento avvenga in giornate umide o piovose, in aree circoscritte da una fascia ripulita da materiale combustibile, e che ne venga assicurata la sorveglianza.

Nei perimetri forestali ad alto rischio d'incendio i concessionari d'appostamenti di caccia, ubicati a confine con superfici boscate, sono tenuti ad effettuare ripuliture periodiche del sottobosco per, un raggio di almeno 30 m dall'appostamento.

Nella costruzione o straordinaria manutenzione di acquedotti, le cui tubazioni attraversano zone di interesse forestale, dovranno essere previste apposite bocchette di presa per idranti, soprattutto nelle zone di maggior rischio.

TITOLO V - Altre disposizioni

Art. 27 - Tutela idrogeologica

Lungo i torrenti ove è probabile l'eventualità d'esondazione, dovrà essere lasciata libera da piante d'alto fusto una fascia boscata di profondità minima pari a 5 m. Analogo provvedimento andrà adottato lungo i margini superiori delle frane.

Art. 28 - Riforestazione compensativa

In zona boscata, o anche non boscata se soggetta a vincolo idrogeologico, qualsiasi intervento di movimento di terra, compresa l'apertura di strade silvo-pastorali, che comporti una diminuzione della capacità regimante svolta dalla copertura vegetazionale e dal suolo, deve essere integrato da rimboschimento. In caso di trasformazione del bosco si fa esplicito riferimento alla L.R. 27 del 28 ottobre 2004 e sue modifiche e integrazioni e dai "Criteri di trasformazione del bosco" contenuti nella vigente normativa.

Art. 29 - Viabilità silvo-pastorale e piste d'esbosco

Ai fini del presente regolamento si fa specifico riferimento alla normativa Regionale vigente, D.G.R. n. VII/14016 del 8 agosto 2003 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 30 - Limiti di transito

Le strade d'accesso al bosco, di cui all'art. 26, devono essere chiuse al transito di mezzi motorizzati non di servizio mediante la collocazione di cartelli di divieto o di apposita sbarra.

Nei boschi e nei pascoli è vietato il transito con auto e motoveicoli.

Il transito motorizzato è altresì vietato ai mezzi non autorizzati sulle seguenti strade e mulattiere:

Le strade di cui sopra, con ordinanza del Sindaco, dovranno essere chiuse al traffico ordinario.

Art. 31 - Impianti a fune per esbosco e trasporto di materiali

L'installazione di impianti a fune è disciplinato dal D.M. 12/12/1935 n.3564 e dal D.P.R. 26/6/1955 n. 771.

E' vietato installare impianti a fune di qualsiasi tipo senza la prescritta autorizzazione.

Su strade, sentieri o mulattiere che sottopassino un impianto a fune, la presenza dell' impianto stesso dovrà essere segnalata con cartelli apposti in luogo ben visibile in vicinanza dell'attraversamento, con l'indicazione "attenzione non sostare sotto il filo", e con appositi palloncini colorati lungo la linea aerea.

Nelle seguenti zone ad alto rischio d'incendio sono vietati nuovi impianti permanenti, e quelli esistenti dovranno essere smantellati o adeguatamente segnalati.

Art. 32 - Valutazione di Impatto Ambientale.

Le seguenti opere, effettuate sul territorio assestato, sono soggette a valutazione o relazione d'impatto ambientale.

Rimboschimenti e viabilità di servizio silvo-pastorale

I progetti di rimboschimento interessanti superfici accorpate superiori a 5 ettari, nonché i progetti di viabilità silvo-pastorale, relativi a tracciati di lunghezza superiore a 500 m, dovranno essere integrati da un sommario studio paesaggistico preliminare, allo scopo di scegliere le tecniche esecutive che concilino il più possibile le esigenze economiche con il rispetto del paesaggio.

Lottizzazioni edilizie, strade di urbanizzazione, discariche, cave, linee elettriche, piste da sci, impianti per sport invernali, funivie

La progettazione delle opere sopra elencate dovrà essere tassativamente integrata dalla valutazione degli effetti prodotti sull'ambiente dall'intervento progettato, con particolare riferimento alla vegetazione, alla fauna, alle acque ed agli aspetti visuali.

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) dovrà comprendere:

- descrizione delle componenti ambientali potenzialmente soggette ad un impatto significativo a seguito del progetto proposto;
- descrizione dei probabili effetti che provocherebbe sull'ambiente la realizzazione del progetto;
- descrizione delle alternative prese in esame;
- indicazione delle principali ragioni che hanno motivato la scelta del progetto sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- descrizione delle misure previste e concretamente realizzabili per evitare, o ridurre e se possibile compensare, gli effetti negativi sull'ambiente conseguenti alla realizzazione dell'opera progettata.

Qualora le opere non siano previste dal piano di assestamento, la Valutazione di Impatto Ambientale dovrà tenere conto delle esigenze assestamentali.

Art. 33 - Delimitazione delle particelle boscate

Allo scopo di facilitare le operazioni in bosco, in occasione dei tagli o degli interventi selvicolturali, andrà effettuata la verifica di eventuali confini con la proprietà privata, provvedendo alla opposizione di cippi lapidei nei punti di vertice che ne fossero sprovvisti; si dovrà procedere inoltre al ripasso o al completamento della delimitazione particellare, e della relativa numerazione, con vernice a smalto del medesimo colore utilizzato in occasione dei rilievi del piano di assestamento.

Art. 34 – Sorveglianza del patrimonio silvo-pastorale

La sorveglianza del patrimonio silvo-pastorale è demandata alla guardia boschiva comunale o consortile, che dovrà provvedere alle periodiche ricognizioni annuali di cui all'art. 22, ai sopralluoghi di consegna e riconsegna delle alpi pascolive, al controllo della consistenza effettiva del bestiame monticato, al controllo delle utilizzazioni boschive, all'assegno delle piante deperienti, alla delimitazione dei lotti di legna assegnati per l'uso civico, alla ricognizione periodica dei confini, alla prevenzione e repressione del pascolo abusivo e dei tagli furtivi, all'assistenza dei tecnici incaricati delle martellate e degli interventi selvicolturali, alla tenuta del libro economico, nonché a quanto altro richiesto per una efficiente sorveglianza, in base all'estensione ed all'importanza della proprietà.

DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE

Ad integrazione della normativa si richiamano in particolare le seguenti leggi:

- R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni non montani
- L. 16/6/1927 n. 1776 - Riordinamento degli usi civici
- R.D.L. 18/6/1931 n. 973 - Provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino di legno di castagno
- D.P.R. 28/6/1955 n. 771 - Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
- L. 14/12/1955 n. 1318 - Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui
- L. 3/12/1971 n. 1102 - Nuove norme per lo sviluppo della montagna
- L. 1/3/1975 n. 47 - Norme integrative per la difesa dei boschi
- L.R. 5/4/1976 n. 8 - Legge forestale regionale
- L.R. 27/7/1977 n. 33 - Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica
- L. 27/12/1977 n. 984 - Coordinamento degli interventi pubblici nel settore della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione ecc.
- L.R. 2/1/1980 n. 4 - Istituzione dell'Azienda Regionale delle Foreste
- L. 3/5/1982 n. 203 - Nuove norme sui contratti agrari
- L.R. 30/11/1983 n. 86 - Piano regionale delle aree regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale
- L.R. 23/4/1985 n. 41 - Integrazioni e modifiche alla L.R. 30/11/1983 n. 86 in materia di aree regionali protette
- L.R. 27/10/2004 n. 27

MODULISTICA